



	<p><b>Programma Operativo Regionale</b></p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p><b>F.E.S.R. 2007/2013</b></p>	<p><b>Asse III - Riqualificazione territoriale</b></p> <p><b>Attività III.2.2 – Riqualificazione aree degradate</b></p>

**DISCIPLINARE REGIONALE**

**per la promozione di proposte di riqualificazione di aree degradate in  
ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia**

**Approvato con Determinazione dirigenziale n. .... del .....**

**del Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive**

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee, C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013, come modificata dalla Decisione C(2009) n. 7432 del 23/09/2009; all'interno del POR è presente l'Attività III.2.2. "Riqualificazione aree degradate" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari:
  - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 ss.mm.ii.;
  - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
  - n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
  - n.1081/2006, relativo al Fondo sociale europeo e ss.mm.ii.
- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) n. 5464 del 6/11/2007 e s. m. e i. che ha approvato la partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013.
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO: La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all'occupazione all'interno delle regioni COM(2006) 385 definitivo.
- Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban areas Vademecum.
- Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2005/C 297/04).  
Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio -pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (2005/842/CE).
- Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.
- Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C 91/02).

- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore('de minimis').
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01).
- Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02).
- Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01).
- Comunicazione della Commissione. Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04).
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
- Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Decreto Legislativo 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE e ss.mm.ii.
- Delibera GR 47-12882 del 21.12.2009 che approva la Scheda di Misura III.2.2. “Riqualficazione aree degradate”.

## **2. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL DISCIPLINARE**

La Regione Piemonte finanzia, attraverso il presente Disciplinare, interventi di sostegno alla riqualficazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano più ampio.

La modalità attuativa individuata per l'attività in oggetto è il “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano” (PISU) che costituisce un insieme di interventi coordinati ed integrati, finalizzati al miglioramento della competitività, della coesione sociale e della sostenibilità delle realtà urbane oggetto di intervento.

La richiesta di ammissione a contributo degli interventi avviene dunque attraverso la formulazione di una proposta di PISU, che rispetti le finalità e condizionalità dell'obiettivo operativo III.2

“Promuovere la riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile e realizzare più elevata competitività territoriale” dell’Asse III del POR, relativamente all’area di intervento.

La proposta di PISU persegue i seguenti obiettivi:

- a) la riqualificazione di spazio pubblico incluso nelle aree degradate finalizzata allo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;
- b) la promozione della mobilità urbana sostenibile;
- c) lo sviluppo di servizi urbani efficaci e facilmente accessibili online;
- d) la promozione di un’offerta di attrezzature per preservare e valorizzare il patrimonio culturale e degli spazi verdi;
- e) il miglioramento delle infrastrutture economiche;
- f) la promozione della cooperazione tra partner locali (imprese, sindacati, università, ONG, istituti di formazione, comunità locali, ecc.);
- g) il sostegno all’economia locale anche mediante agevolazioni agli investimenti produttivi;
- h) il miglioramento della coesione sociale.

Gli interventi promossi dal presente Disciplinare potranno essere previsti anche in programmi integrati territoriali che rispettino le finalità e gli obiettivi dell’Attività III.2 – “Riqualificazione aree degradate” del POR FESR 2007-2013.

### **3. SOGGETTI BENEFICIARI**

I beneficiari del contributo pubblico previsto dal presente Disciplinare sono i Comuni capoluogo di provincia ( ad esclusione della Città di Torino) che possono presentare domanda per il finanziamento di un solo PISU.

Gli interventi sono attuati, di norma, dal soggetto beneficiario, salva la facoltà di avvalersi di soggetto attuatore “in house” al beneficiario stesso oppure di un soggetto attuatore da individuare con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria inclusa quella in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di soggetti attuatori diversi dal Comune beneficiario il contributo pubblico è concesso (con riferimento al costo ammesso del PISU nel suo complesso) e liquidato (sulla base di stati di avanzamento del PISU) al Comune beneficiario che dovrà farsi carico delle attività di controllo amministrativo sull’attività dei soggetti attuatori, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, inclusa quella in materia di aiuti di Stato: in tali casi i contratti, l’imputazione del cofinanziamento del POR FESR e della totalità delle spese nonché l’effettuazione dei correlativi pagamenti restano in capo al soggetto beneficiario di cui al comma 1.

Fermo restando gli obblighi a carico dei soggetti che fruiscono del contributo pubblico nell’ambito del PISU, il Comune rimane pertanto l’unico soggetto responsabile, nei confronti della Regione, per quanto attiene alla programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi del PISU.

#### **4. RISORSE FINANZIARIE**

Per l'attuazione del presente Disciplinare è prevista, a valere sulle risorse dell'Attività III.2.2 - "Riqualificazione aree degradate" del POR, una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro.

#### **5. AMBITO TERRITORIALE**

Il PISU dovrà essere elaborato con riferimento ad un area circoscritta – inclusa interamente nel territorio del Comune proponente – in cui dovranno essere localizzati gli interventi. Tale area dovrà essere caratterizzata da una concentrazione di problemi economici, sociali e fisici (degrado fisico degli immobili e ambientale, disagio sociale, marginalità economica, ecc.) superiore a quella media dell'intero contesto urbano di riferimento.

#### **6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Gli interventi da includere nel PISU dovranno essere finalizzati:

- a) al recupero urbanistico di aree urbane degradate;
- b) alla riqualificazione di spazi pubblici inclusi nelle aree degradate, da destinare all'insediamento di nuove funzioni (economiche, sociali, ambientali, culturali);
- c) alla predisposizione ed offerta di servizi urbani di utilità collettiva facilmente accessibili soprattutto per le categorie socialmente deboli (anziani, portatori di handicap, ecc.);
- d) alla promozione di forme di mobilità urbana sostenibile e di sistemi innovativi di gestione del traffico viario;
- e) alla creazione ed il miglioramento di spazi per uso collettivo e di aree verdi, anche al fine di favorire l'aggregazione e l'integrazione sociale;
- f) alla predisposizione di spazi ed infrastrutture per la localizzazione di PMI e microimprese;
- g) alla concessione di aiuti diretti a PMI e microimprese (artigianali, commerciali, turistiche, di servizi alle imprese, alla persona), per il sostegno a progetti di investimento finalizzati allo sviluppo economico ed alla creazione di posti di lavoro. Le modalità attuative di quest'ultima tipologia di intervento non sono regolamentate dal presente Disciplinare e verranno definite, con appositi atti, da parte del Comune, nel rispetto di indirizzi e orientamenti previamente formulati dalla Regione mediante l'Autorità di gestione del P.O.R.;
- h) a soddisfare bisogni emergenti dai processi di integrazione e di inclusione sociale per il sostegno alle fasce deboli della collettività e soggetti marginali.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Disciplinare si potrà fare ricorso al principio di flessibilità di cui all'art. 34, comma 2 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii., prevedendo azioni che rientrano nel campo di intervento del Fondo Sociale Europeo programmate nell'ambito del POR FSE 2007-2013 del Piemonte ed a condizione che esse siano strettamente integrali e funzionali rispetto agli altri interventi inclusi nel PISU.

Nell'attuare gli interventi programmati, i Comuni (in collaborazione con la Regione) dovranno verificare se si configurino aiuti di Stato e applicare la disciplina di riferimento adottando (in collaborazione con la Regione) le misure necessarie che li rendano compatibili con la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti.

Gli interventi da realizzare nell'ambito del PISU dovranno essere caratterizzati, al fine di garantire il contenimento della pressione sull'ambiente, dall'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e dal minore impatto.

## **7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Al fine di garantire la sorveglianza del PISU, l'Autorità di gestione del POR provvede alla costituzione di un apposito Comitato di pilotaggio.

Il Comitato di pilotaggio del PISU, costituito da rappresentanti del Comune beneficiario e della Direzione regionale Attività Produttive(eventualmente integrati da rappresentanti di altre Direzioni regionali), avrà il compito in particolare di:

- provvedere alla sorveglianza operativa delle attività di gestione, monitoraggio, controllo, valutazione in itinere e finale, nonché di informazione e comunicazione delle attività realizzate;
- approvare eventuali modifiche non sostanziali del PISU e di gestire il conseguente utilizzo di eventuali economie, anche tramite spostamenti di risorse tra i vari interventi previsti nel PISU, nei limiti del 7% del quadro economico di spesa ammesso a finanziamento. L'utilizzo nell'ambito del PISU di eventuali economie che eccedono la soglia del 7% dovrà essere autorizzata dall'AdG del POR;
- verificare la rispondenza delle attività realizzate nell'ambito del PISU rispetto agli obiettivi delineati, il grado di attuazione degli interventi contenuti nella proposta progettuale approvata e la corretta ed efficiente attuazione del PISU. L'attività di verifica e di valutazione in itinere si basa sulle risultanze delle attività di monitoraggio e delle rendicontazioni periodiche della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi del PISU;
- esprimere all'Autorità di Gestione del Por il proprio parere su eventuali varianti sostanziali al PISU, o variazioni nelle modalità d'esecuzione dei singoli interventi del PISU, per la relativa autorizzazione di cui al successivo art 16;
- proporre alla Regione l'adozione di eventuale provvedimento di revoca parziale o totale del contributo concesso a favore del PISU, di cui al successivo art.19;

## **8. COSTI AMMISSIBILI**

I costi ammissibili per la realizzazione degli interventi del PISU sono quelli relativi a:

- a) demolizione, nuova costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, riqualificazione, ristrutturazione e recupero di edifici;

- b) sistemazione di aree degradate ed allestimento di spazi esterni, comprese le opere di urbanizzazione strettamente necessarie alla funzionalità dell'area;
- c) opere, attrezzature e impianti finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e della mobilità urbana ecosostenibile;
- d) realizzazione o ammodernamento di impianti e reti tecnologiche;
- e) acquisto di macchinari, attrezzature e arredi (inclusa l'installazione) purché inventariabili e strettamente funzionali agli interventi;
- f) acquisto di attrezzature tecnologiche ed informatiche per le attività di tipo immateriale relative agli interventi ammissibili;
- g) I.V.A., limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile;
- i) spese sostenute per il ricorso alle prestazioni di un soggetto attuatore (di cui al precedente art. 3) nella misura massima del 3% delle spese ammissibili del corrispondente intervento;
- l) acquisto di aree e di edifici, purché direttamente collegato all'investimento e strettamente funzionale all'attuazione del PISU; per tali spese è riconosciuto ammissibile un importo –riferito a ciascun singolo intervento del PISU – pari al limite massimo del 10% della spesa ritenuta ammissibile del corrispondente intervento; detto importo è comunque soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base degli importi contrattuali;
- m) progettazione (studi di fattibilità; progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori, sicurezza dei cantieri, collaudi, ecc.; per tali spese è riconosciuto ammissibile – per ciascun intervento – un importo complessivo non superiore al 10% del totale della somma degli importi ammissibili di opere, attrezzature ed impianti dell'intervento cui si riferisce la progettazione (importo stimato per la base di appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e, ove ammissibile, I.V.A.);
- n) spese sostenute per le attività e servizi volti al miglioramento della coesione sociale (sostegno al lavoro, alla qualificazione del capitale umano, immigrazione, giovani, ecc.);
- o) spese sostenute per le attività di comunicazione, promozione territoriale, animazione economica ed accompagnamento sociale;
- p) spese per l'efficienza energetica a favore dell'edilizia residenziale e non residenziale di proprietà pubblica, strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione;
- q) relativamente alla tipologia di interventi prevista dalla lettera g) del precedente art. 6, costi ammissibili in base alla specifica normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- r) spese relative alle attività di formazione nel caso di interventi del Fondo Sociale Europeo nel rispetto di quanto previsto dal POR FSE 2007-2013 del Piemonte ed in applicazione del principio di flessibilità di cui all'art.34.2 del Reg.(CE) 1083/2006 e ss.mm.ii.;

Nel caso di interventi che configurino aiuti di Stato le spese qui elencate da a) a r) sono soggette alle limitazioni della pertinente normativa sugli aiuti di Stato.

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. 3/10/2008 n. 196, in particolare non sono ammissibili i seguenti costi:

- spese per “imprevisti”;
- opere di sola manutenzione ordinaria svincolate da qualunque altro tipo di intervento;
- acquisto di immobili sui quali non siano attuati interventi di recupero, riqualificazione, ecc.;
- acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di qualsiasi altra agevolazione pubblica, tranne che di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse;
- spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario, ai fini della verifica di ammissibilità;
- ammende, penali, controversie legali, contenziosi;
- in caso di aiuti di Stato, i costi non ammessi dalla normativa di riferimento.

Le spese sostenute dopo il 1 gennaio 2007 sono rendicontabili, purché:

- conformi alle tipologie di intervento ed ai costi ammissibili contenuti nel presente Disciplinare;
- relative ad operazioni non ultimate prima di tale data;
- non afferenti ad aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (già art. 87 TCE).

Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le norme comunitarie ed il DPR n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e ss.mm.ii., inerente le norme in materia di ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.

Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi oggetto del presente Disciplinare si prevede di fare ricorso al principio della complementarietà tra Fondi strutturali comunitari (c.d.principio di flessibilità) di cui all’art. 34, comma 2 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii.. Per tale tipologia di interventi, che realizzano azioni secondo quanto previsto dal POR FSE 2007-2013 del Piemonte, i costi del progetto dovranno rispettare le regole di ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondo Sociale Europeo, nonché dal relativo Programma.

L’ammontare complessivo degli interventi proposti a finanziamento sul P.O.R. da realizzare nell’ambito del PISU, non dovrà essere di norma inferiore (in termini di spesa ammissibile) ad € 10.000.000,00 e non dovrà essere superiore (in termini di spesa ammissibile) ad € 16.000.000,00; le spese e gli investimenti eccedenti tale ultimo limite sono interamente a carico del beneficiario.

## **9. FORMA, ENTITÀ E MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo pubblico verrà concesso in forma di contributo a fondo perduto, fino all’80% del costo complessivo ammesso (costituito dalla sommatoria dei costi di cui al precedente art. 8 e relativi alle singole tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’art.6). Per la determinazione del contributo si dovrà tener conto dei massimali di finanziabilità, compresi i massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato, per ogni singola tipologia di intervento di cui al suddetto art. 6 e delle spese ammissibili indicate al precedente art.8.

Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità.



La prima quota, pari al 20% del contributo pubblico assegnato al PISU, potrà essere erogata a titolo di anticipazione a seguito della valutazione del Dossier di candidatura e dell'ammissione a finanziamento del PISU secondo quanto previsto al successivo art. 12. Ulteriori quote di contributo pubblico, fino al 75% del contributo concesso al PISU, saranno erogate dalla Regione in misura corrispondente all'entità di stati di avanzamento del totale della spesa complessiva ammessa del PISU, dietro presentazione di specifica richiesta da parte del Comune beneficiario, con le seguenti modalità:

- a) in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 15% dell'ammontare del costo totale ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;
- b) in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 30% dell'ammontare del costo totale ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;
- c) in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 45% dell'ammontare del costo totale ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;
- d) in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 60% dell'ammontare del costo totale ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;
- e) in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al finale, a presentazione di tutti i documenti relativi alla spesa totale ammessa a finanziamento e documentando la medesima almeno nella misura del 75% con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti, sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;

Il saldo del contributo concesso (5%) sarà erogato ad avvenuto collaudo (così come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) degli interventi del PISU, ad avvenuta rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata dal beneficiario e verifica finale (da effettuarsi in conformità, al successivo articolo 15) subordinatamente all'esito favorevole degli eventuali controlli di "primo livello" nel frattempo attivati dalla Regione, entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo pubblico concesso.

Le richieste di erogazione dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente lo specifico schema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale.

Le scadenze utili ai fini del presente Disciplinare dovranno essere inserite dal Comune beneficiario nei documenti di gara e contrattuali (bandi; capitolati di appalto; contratti; ecc.) relativi all'affidamento e alla realizzazione delle opere, delle forniture e dei servizi inerenti i singoli interventi del PISU finanziato.

Il saldo del contributo, sarà erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, secondo le modalità definite al successivo articolo 15 del Disciplinare..

La concessione del contributo pubblico è subordinata al cofinanziamento da parte dell'Ente beneficiario che non potrà essere inferiore al 20% del costo totale del PISU ammesso a finanziamento, fatta salva la verifica prevista per i progetti generatori di entrate di cui al successivo articolo 22 del presente Disciplinare e l'applicazione della normativa comunitaria di riferimento.

## **10. OBBLIGHI PARTICOLARI PER IL BENEFICIARIO**

Fermi restando gli altri obblighi previsti dal presente Disciplinare, dal provvedimento di ammissione a contributo e dalla normativa nazionale e comunitaria, il beneficiario:

- nei cinque anni successivi all'ultimazione di ogni singolo intervento incluso nel PISU non può modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento;
- è tenuto a trascrivere sui registri immobiliari un vincolo quinquennale di destinazione d'uso sugli immobili recuperati fruendo del contributo previsto dal presente Disciplinare;
- entro i cinque anni successivi all'ultimazione di ogni singolo intervento incluso nel PISU, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dalla Regione; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ne viene comunque data comunicazione alla Regione.

La vendita, la locazione, la concessione od altra forma di cessione a terzi delle aree e dei manufatti realizzati con il contributo previsto dalla presente misura dovrà essere effettuata -tenendo conto delle regole sugli aiuti di Stato.

## **11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE**

La presentazione della domanda di finanziamento del PISU è articolata in due fasi:

- **Fase 1:** presentazione del Dossier di candidatura del PISU;
- **Fase 2:** presentazione della documentazione tecnico-amministrativa integrativa inerente i singoli interventi inclusi nel PISU e ammessi a finanziamento.

### **Fase 1: presentazione del Dossier di candidatura del PISU**

La domanda di ammissione a finanziamento del PISU è presentata (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) alla Direzione Regionale Attività Produttive entro 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Successivamente alla pubblicazione del presente Disciplinare, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm> sarà possibile scaricare il "Manuale

utente” contenente le indicazioni per compilare correttamente la domanda. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento.

La domanda di ammissione a contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente Disciplinare, compilato in ogni parte ed inviato per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm>

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico la domanda dovrà essere confermata da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, tramite:

- a) consegna a mano presso l'Ufficio di protocollo della Direzione regionale Attività Produttive, Via Pisano 6 – 10152 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea si farà riferimento al timbro di acquisizione al protocollo.
- b) raccomandata A/R da inviare a Direzione regionale Attività Produttive, via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione;

oppure

- c) corriere espresso da consegnare a Direzione regionale Attività Produttive via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dai responsabili della Direzione regionale Attività Produttive.

Il plico dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: “Disciplinare regionale per la promozione di proposte di riqualificazione di aree degradate in ambito urbano del Comune di..... Attività III.2.2. “Riqualificazione aree degradate” del POR FESR 2007-13 della Regione Piemonte”.

Alla domanda di finanziamento presentata in forma cartacea (Allegato 1) dovrà essere allegato, il Dossier di candidatura del PISU, redatto in conformità al modello (Allegato 2) del presente Disciplinare.

La domanda di finanziamento ed il Dossier di candidatura del PISU devono essere debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente proponente.

Si richiama, in particolare, l'importanza della completa definizione da parte del beneficiario, con riferimento al PISU ed ai singoli interventi che lo compongono: (a) del cronoprogramma dei tempi di attuazione e (b) del cronogramma previsionale di spesa, previsti entrambi nell'Allegato 2 sopra richiamato.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda e del Dossier di candidatura, il PISU viene assoggettato ad istruttoria secondo le modalità illustrate al successivo articolo 12.

## **Fase 2: presentazione della documentazione tecnico-amministrativa integrativa inerente i singoli interventi ammissibili inclusi nel PISU**

Il Comune beneficiario del contributo concesso a seguito della conclusione positiva della Fase 1 descritta in precedenza, dovrà presentare alla Direzione Regionale Attività Produttive, entro il termine stabilito nel provvedimento di ammissione alla Fase 2 (pena la decadenza del PISU dal

finanziamento del POR) la seguente documentazione relativa **ad ogni singolo intervento** incluso nel PISU:

- a) scheda tecnica di identificazione dell'intervento redatta in conformità al modello allegato al presente Disciplinare (Allegato 3) , debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, e contenente in particolare:
- piano finanziario dell'intervento;
  - cronogramma dei tempi di realizzazione dell'intervento;
  - cronogramma previsionale di spesa;
  - relazione inerente la fattibilità e la sostenibilità finanziaria dell'intervento dalla quale possano essere desunte le ricadute del progetto sull'assetto sociale, economico e fisico dell'area, costo dell'intervento e modalità di finanziamento previste a copertura di tali costi.

Si precisa che il piano finanziario, il cronogramma dei tempi di realizzazione ed il cronogramma previsionale di spesa di ciascun intervento, potranno essere eventualmente aggiornati, fermo restando il rispetto dei tempi realizzativi previsti dall'art. 15 del presente Disciplinare e dell'ammontare totale del contributo pubblico del POR assegnato al PISU ammesso a finanziamento.

- b) copia del progetto definitivo delle opere approvato (così come definito dall'articolo 93, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), corredato dalla delibera (o altro atto equivalente) dell'Ente comprovante l'approvazione del progetto e degli altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Disciplinare, compreso l'impegno dell'Amministrazione proponente al cofinanziamento dell'intervento specificandone l'importo e la fonte di provenienza; dalle copie delle richieste di autorizzazioni, pareri, permessi, ecc. previsti dalla normativa vigente e/o eventualmente da autorizzazioni, pareri, permessi, ecc. già acquisiti con esito favorevole;
- c) dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- d) documentazione necessaria per il calcolo delle eventuali entrate nette dei singoli interventi del PISU e per la determinazione della spesa ammissibile (di cui al successivo articolo 22), sulla base delle disposizioni dell'art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii., delle Linee guida e dei moduli informatizzati che verranno messi a disposizione dalla Regione;
- e) eventuale documentazione integrativa, ove ritenuta necessaria dal beneficiario per evidenziare aspetti peculiari dell'intervento;

Nel caso di interventi che si sostanziano in aiuti alle attività economiche o a carattere sociale e in azioni diverse dalla realizzazione di opere e lavori, la domanda dovrà essere integrata dalla documentazione di cui alle lettere a),d) ed e).

Nel caso di interventi che si sostanziano nell'attivazione di aiuti alle P.M.I. di cui all'art. 6 lett. g), dovrà essere altresì allegata una descrizione della misura di aiuto che si intende attivare in termini di:

- tipologia dei soggetti beneficiari (dimensioni ai sensi dell'allegato I del Regolamento CE n. 800/08, settore di attività economica);
- finalità (innovazione, tutela ambientale, attività culturali, rafforzamento del tessuto economico- sociale, promozione dell'integrazione sociale e sostegno all'occupabilità);
- costi ammissibili;
- forma, intensità di aiuto in e.s.l. (in valore assoluto e percentuale);
- dotazione finanziaria della misura;
- indicazione, della normativa comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di interventi che realizzano azioni rientranti nell'ambito di pertinenza del Fondo Sociale Europeo (coerenti con le modalità previste dal POR FESR 2007-2013 del Piemonte Reg. CE 1083/2006 art. 34 comma 2 e ss.mm.ii.), dovrà essere allegato il Progetto di dettaglio delle azioni da realizzare che includa almeno i seguenti elementi:

- finalità e obiettivi del progetto
- struttura responsabile e modalità di attuazione e gestione del progetto
- coerenza con il POR FSE 2007-2013
- coerenza con il POR FESR 2007-2013
- descrizione delle attività da realizzare
- area territoriale di intervento
- partecipanti/destinatari
- principali realizzazioni e risultati attesi
- eventuali caratteristiche innovative del progetto.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

La scheda tecnica di identificazione dell'intervento (di cui alla precedente lett.a) deve essere redatta utilizzando esclusivamente il suddetto modello (Allegato 3) che sarà reso disponibile sul sito web della Direzione Attività produttive, compilata in ogni sua parte ed inviata per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm>

Entro cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico, la scheda tecnica dovrà essere confermata da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati di cui alle precedenti lettere da b) ad h), prescritti per ciascuna tipologia di intervento

## 12. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO

L'istruttoria della domanda e del Dossier di candidatura del PISU viene effettuata, da un apposito Nucleo di valutazione, sulla base dei requisiti prescritti dal Disciplinare e dei "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte" nell'ambito del POR FESR 2007-13 approvati dal Comitato di sorveglianza del POR per l'attività III.2.2 – "Riqualificazione aree degradate". Per le attività formative e le attività riconducibili all'ambito delle politiche del lavoro, finanziabili dal FESR nell'ambito del principio di flessibilità, si applicano principi, modalità e criteri di selezione previsti dalla normativa e dal programma operativo del FSE.

Il Nucleo di valutazione sarà composto da funzionari della Direzione Regionale Attività Produttive, e potrà essere integrato con funzionari della Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per la famiglia, dell'Autorità Ambientale del POR, della Direzione regionale Programmazione strategica e politiche territoriali e della Direzione regionale istruzione, formazione professionale e lavoro.

In primo luogo, il Nucleo provvederà alla verifica dei *requisiti di ricevibilità* della domanda e del Dossier di candidatura, ovvero:

- l'inoltro della domanda e del dossier di candidatura nei termini e nelle forme prescritte dal Disciplinare;
- completezza e regolarità della domanda.

Nel caso di esito positivo il Nucleo procederà alla verifica dei *Criteri di ammissibilità* della domanda e del Dossier di candidatura che – nei termini del già citato documento approvato dal Comitato di sorveglianza del POR – riguardano:

- i requisiti soggettivi prescritti dal Disciplinare in capo ai potenziali beneficiari;
- tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del Disciplinare;
- cronoprogramma di realizzazione del PISU compatibile con i termini fissati dal Disciplinare e con le scadenze del POR;
- compatibilità del PISU con le prescrizioni previste dal Disciplinare, con particolare riguardo a:
  - rispetto dei vincoli inerenti l'ambito territoriale indicati all'articolo 5;
  - impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare gli interventi del PISU, secondo quanto previsto all'articolo 9;
- compatibilità con la normativa ambientale vigente.

Il Nucleo, dopo la fase di verifica della presenza dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità effettuerà una valutazione di merito del Dossier di candidatura, sulla base dei seguenti criteri definiti nel già citato documento del Comitato di Sorveglianza del POR, ad ognuno dei quali è abbinato un punteggio:

<b>Criteri di valutazione di merito</b>	<b>Punteggio</b>
<i>a)</i> capacità tecnica del soggetto attuatore	- fino ad un massimo di 5 punti
<i>b)</i> idoneità dell'investimento ad ovviare ad una dimostrata situazione di degrado	- fino ad un massimo di 10 punti
<i>c)</i> altre ricadute sul sistema urbano o infraurbano (incremento occupazionale)	- fino ad un massimo di 10 punti
<i>d)</i> completamento di/sinergia con interventi (funzionali e fruibili) già finanziati con risorse regionali, comunitarie e/o nazionali	- fino ad un massimo di 10 punti
<i>e)</i> utilizzo di strumenti, materiali e procedure innovative ed ecocompatibili nel recupero aree degradate	- fino ad un massimo di 10 punti
<i>f)</i> collocazione dell'intervento nell'ambito di programmi integrati territoriali approvati dalla Regione Piemonte	- fino ad un massimo di 5 punti
<i>g)</i> progetti che prevedono il coinvolgimento di soggetti privati	- fino ad un massimo di 10 punti
<i>h)</i> grado di fattibilità della proposta progettuale e sostenibilità finanziaria dell'investimento	- fino ad un massimo di 10 punti
<i>i)</i> rispetto delle politiche per le pari opportunità e per la non discriminazione	- fino ad un massimo di 5 punti
<i>m)</i> grado di miglioramento ambientale atteso	- fino ad un massimo di 10 punti

Il PISU non sarà ammesso a contributo se, sulla base dell'istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione – utilizzando i criteri appena elencati – non raggiungerà la soglia minima di 50 punti nel complesso, ed un punteggio di:

- almeno 8 punti per il criterio sub b);
- almeno 7 punti per il criterio sub d);
- almeno 7 punti per il criterio sub e);
- almeno 8 punti per il criterio sub h).

### **13. TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

L'attività di istruttoria dei Dossier di candidatura presentato viene conclusa entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il Nucleo di valutazione ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di richiedere, anche a mezzo fax, dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria. I chiarimenti richiesti dovranno essere forniti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. La domanda di ammissione ai contributi del presente Disciplinare decade d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione a finanziamento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le

eventuali rettifiche richieste non siano inviati alla Regione, anche a mezzo fax, entro il suddetto termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta citata in precedenza.

Al termine della valutazione viene adottato il provvedimento di ammissione o di non ammissione al contributo.

Le modalità ed i termini di realizzazione del PISU ammesso a finanziamento, e dei relativi interventi, sono disciplinati dal provvedimento di concessione del contributo pubblico e da apposita Convenzione stipulata tra Regione Piemonte ed il Comune beneficiario, che includerà l'indicazione dell'ammontare delle risorse programmaticamente assegnate ad ogni singolo PISU nel suo complesso.

Con atti amministrativi successivi, , verrà determinato il contributo pubblico attribuito a ciascun intervento inserito nel PISU, previa eventuale verifica di cui al successivo art. 22; ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi, nonché alla conclusione di ciascun intervento verrà effettuata la rideterminazione del contributo spettante per ciascun intervento proposto nel PISU.

Il beneficiario dei contributi è tenuto– con riferimento a ciascun intervento incluso nel PISU, a:

- comunicare la data di inizio dei lavori/attività dell'intervento;
- fornire relazioni periodiche sullo stato di realizzazione dell'intervento e sulle eventuali problematiche evidenziate in fase di attuazione;
- fornire la rendicontazione periodica della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità descritte al successivo art.15;
- assicurare la realizzazione dell'intervento nei tempi e in conformità con il PISU presentato e ammesso a finanziamento;
- garantire l'effettuazione delle attività di monitoraggio e di sorveglianza in itinere dell'intervento;
- comunicare la data effettiva di fine lavori/attività, inviando la documentazione finale secondo le previsioni del presente Disciplinare;
- assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate;
- presentare alla Regione per il triennio successivo all'ultimazione di ciascun intervento una relazione annuale sulla gestione tecnico-economica dello stesso e sui risultati e sugli effetti tecnici, economici e ambientali via via conseguiti dall'intervento realizzato;
- relativamente alla tipologia di interventi prevista dalla lettera g) del precedente art. 6, i dati e le informazioni di dettaglio previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.

#### **14. REGOLE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI, APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI E PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO**

Anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, e correttezza nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, il beneficiario, è tenuto ad applicare la normativa in materia di appalti pubblici di lavori e servizi



nonché di pubbliche forniture (attualmente: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni). In caso di difformità della normativa nazionale dalle citate Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie. Nel caso di interventi che si configurino come aiuti di Stato, ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria pertinente, l'erogazione delle eventuali anticipazioni al beneficiario del contributo pubblico dovrà essere subordinata alla presentazione di una garanzia bancaria o di un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente.

#### **15. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA, ESECUZIONE ATTIVITÀ E VERIFICA FINALE**

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro il 31/12/2014.

In merito ai tempi di realizzazione del PISU e dell'attuazione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR è assoggettata a un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare, a partire dal 2009. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione applica, nei confronti della Regione, in attuazione dell'art. 93 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii., il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione della risorse del programma nella misura delle somme inutilizzate.

In ragione di tale evenienza, la Regione Piemonte applica una proporzionale riduzione del contributo al PISU finanziato nell'ambito del presente Disciplinare la cui spesa, discostandosi in negativo dalle previsioni annuali che il beneficiario ha indicato nel cronogramma previsionale di spesa (che costituisce adempimento obbligatorio alla domanda, ed eventualmente aggiornato a livello di singolo intervento del PISU a seguito della presentazione della documentazione di dettaglio prevista per la Fase 2), determina la penalizzazione sulle risorse del POR.

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) per ogni singolo intervento incluso nel PISU deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione alla Direzione regionale Attività produttive secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate:

- entro le date del 30 aprile, del 30 settembre e del 31 dicembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere, da presentarsi a condizione che siano decorsi almeno 6 mesi dalla data di ammissione del PISU a finanziamento); la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione alla Regione entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette; la Regione si riserva di valutare in fase erogazione in itinere e/o di saldo del contributo pubblico eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione delle attività, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione finale di cui al punto precedente (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile dalla Regione. Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della spesa correlata – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito del contributo del FESR nell'ambito del presente Disciplinare.

Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo dovrà essere inoltrata alla Direzione regionale Attività produttive, per ciascuno degli interventi inclusi nel PISU, la documentazione seguente:

- comunicazione di avvenuta ultimazione dell'intervento corredata dell'attestazione della regolare esecuzione dell'intervento a firma del legale rappresentate dell'Ente Beneficiario;
- copia dell'atto formale con cui il beneficiario approva la proposta di rendiconto e la relativa documentazione di accompagnamento;
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del contributo corredata di un riepilogo per voci analitiche di costo secondo lo schema del conto economico approvato. In particolare la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti: (i) i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento; (ii) tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del finanziamento; (iii) le spese devono essere quietanzate e dimostrate esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale; (iv) la documentazione deve essere presentata in formato copia conforme all'originale; (v) i documenti devono essere annullati – a pena di inammissibilità della spesa correlata – con apposito timbro recante la dicitura “Progetto cofinanziato dall'Attività III.2.2. Riqualficazione aree degradate del POR FESR 2007-2013 del Piemonte”;
- dichiarazione che attesti la posizione del beneficiario in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente beneficiario dell'intervento da cui risulti: (i) la regolare realizzazione degli interventi; (ii) l'utilizzo secondo le finalità previste dall'intervento finanziato; (iii) di non aver beneficiato per lo stesso investimento ammesso a finanziamento di altri contributi su programmi comunitari, nazionali e regionali; (iv) di non proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili nel rispetto del divieto di cumulo di più benefici pubblici sullo stesso investimento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Regione procederà alla verifica finale avvalendosi del Nucleo di Valutazione. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti dei controlli in loco presso il beneficiario, sia la corrispondenza dell'intervento realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale degli interventi finanziati, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate; in questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'Ente beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso il beneficiario quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite dal beneficiario stesso.

Il Beneficiario dovrà allegare alla documentazione della rendicontazione finale dell'ultimo intervento realizzato una relazione finale sull'attuazione del PISU, secondo il modello reso disponibile dalla Regione (la relazione dovrà indicare anche la situazione circa il raggiungimento degli obiettivi del PISU misurabile con appositi indicatori qualitativi e quantitativi).

## **16. VARIANTI**

Il soggetto beneficiario, nel caso di eventuali varianti sostanziali o di variazioni nelle modalità di esecuzione degli interventi del PISU ammessi ai contributi del presente Disciplinare, dovrà richiedere, su conforme parere del Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 7, una specifica autorizzazione alla Regione.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'articolo 132 del D. Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

La variante in corso d'opera, in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione;
- prevedere interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili ai sensi del presente Disciplinare;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le perizie di variante in corso d'opera in diminuzione e comparative sono approvate dal soggetto proponente e trasmesse alla Regione al fine di verificare la coerenza e la congruenza dell'intervento, come modificato per effetto della perizia di variante, con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche dell'intervento oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni del presente Disciplinare.

Si sottolinea che in caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure un'effettiva modifica degli investimenti realizzati e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, si potrà incorrere nella sospensione e nell'eventuale revoca della concessione del finanziamento o riduzione del suo importo, compreso il recupero delle

eventuali somme erogate quale anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

## **17. PROROGHE**

La Regione non intende concedere proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione degli interventi inclusi nel PISU al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmatici e finanziari del POR, attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari.

Tuttavia, le richieste di proroga potranno essere concesse esclusivamente per motivi del tutto eccezionali, fermo restando che il beneficiario è tenuto: (a) a presentare una dichiarazione formale di proroga alla Direzione regionale Attività produttive con un congruo anticipo rispetto al termine di fine lavori fissato nel provvedimento di concessione del contributo; (b) a fornire motivazioni atte a dimostrare l'effettiva esigenza e il carattere di eccezionalità alla base della richiesta di proroga.

## **18. CONTROLLI E VERIFICHE DI ATTUAZIONE**

La Regione Piemonte (o altro soggetto da essa incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento degli interventi attuativi del PISU, anche presso la sede del beneficiario e/o il sito dove viene realizzato ciascun intervento. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento (fisico e finanziario) dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al beneficiario anche successivamente all'ultimazione dell'intervento.

L'Amministrazione regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dei beneficiari che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario. Nel caso in cui da tali controlli emergano eventuali dichiarazioni mendaci rese dal beneficiario sarà disposta la revoca dei contributi concessi e la trasmissione degli atti ai competenti organi giudiziari.

Il beneficiario è tenuto a consentire a rappresentanti di altri organismi comunitari e nazionali (o a soggetti da essi incaricati) coinvolti nell'attuazione, sorveglianza e controllo del POR, di esercitare funzioni di verifica dell'intervento finanziato anche mediante la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata dell'intervento ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione, dall'Amministrazione statale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

La documentazione di ciascun intervento deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa disposizione degli organismi suddetti fino al 31 dicembre 2020, ovvero altra eventuale data che potrà essere successivamente indicata dall'Autorità di gestione del POR. Per gli interventi che

attuano misure di aiuto deve essere garantito il rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

## **19. RINUNCE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO**

In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare un intervento attuativo del PISU, il beneficiario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione regionale e dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazioni o erogazioni parziali in itinere sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Nel caso in cui, a seguito di rinunce e/o revoche inerenti singoli interventi, il PISU non risulti più idoneo a conseguire i risultati attesi e gli obiettivi delineati nella proposta di PISU ammessa a finanziamento, il Nucleo di valutazione (cfr. art. 12), sentito il Comitato di Pilotaggio (cfr. art. 7), propone all'A. di G. la revoca del finanziamento concesso al PISU.

Si procederà alla revoca totale del finanziamento concesso al PISU o del contributo attribuito al singolo intervento nei seguenti casi:

- mancata presentazione della documentazione relativa ad ogni singolo intervento incluso nel PISU secondo quanto previsto al precedente articolo 11, entro il termine stabilito nel provvedimento di ammissione alla Fase 2;
- mancato avvio o interruzione dei lavori/attività anche per cause non imputabili al beneficiario;
- accertati ritardi nella realizzazione di uno o più interventi inclusi nel PISU, tali da compromettere o pregiudicare il rispetto dei termini concordati nei cronoprogrammi;
- qualora il beneficiario non destini il contributo agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso in cui siano accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure una sostanziale modifica degli interventi realizzati;
- nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui le destinazioni delle opere realizzate e dei beni acquistati con il contributo vengano modificate nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento ai sensi di quanto previsto all'articolo 10;
- qualora il luogo di svolgimento dell'intervento sia diverso da quello indicato nel dossier di candidatura e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale il contributo è stato concesso;
- qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 18, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste dal POR, dal Disciplinare e meglio definite nell'atto di concessione del contributo;

- qualora il Beneficiario non adempia agli obblighi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 del presente Disciplinare e dalle norme inerenti i progetti generatori di entrate;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Disciplinare, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse a contributo, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità degli interventi realizzati e fatta salva la possibilità di compensazioni di eventuali maggiori spese effettuate all'interno del PISU.

Qualora venga disposta la revoca totale del finanziamento concesso in riferimento al PISU o dei contributi attribuiti ai singoli interventi, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi erogati, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme erogate e revocate.

## **20. PROCEDIMENTO DI REVOCA**

Nei casi di revoca del contributo pubblico, sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, è possibile presentare alla Direzione regionale Attività produttive scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

La Direzione regionale Attività produttive esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca del contributo intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato al beneficiario con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora il destinatario non abbia restituito quanto dovuto, la Direzione regionale Attività produttive attiverà le

procedure per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti e degli interessi.

## **21. MONITORAGGIO**

Il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare alla Regione Piemonte i dati necessari al monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale) dei singoli interventi che compongono il PISU ammesso a finanziamento secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR, ed ulteriormente specificate nel provvedimento di concessione del contributo.

## **22. PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE**

La normativa comunitaria (articolo 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii.) definisce i progetti generatori di entrate come le “operazioni che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento”.

Per tale tipo di operazioni, il calcolo della spesa ammissibile è connessa alla determinazione preventiva del costo del progetto che non è coperto dall'eventuale autofinanziamento derivante da futuri proventi netti (tariffe o altri corrispettivi) e all'obbligo di verifica ex post (e di eventuale recupero) di detti proventi netti. La norma comunitaria stabilisce, infatti, che la spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non deve superare il valore attuale del costo d'investimento, diminuito del valore attuale delle entrate nette derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento appropriato alla categoria dell'investimento stesso. Per la determinazione del contributo pubblico, si applica quindi un metodo di “deficit di finanziamento”, mediante applicazione del cofinanziamento alla parte del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto.

A seguito dell'ammissione a contributo del PISU, il beneficiario collabora con la Regione per consentire la corretta determinazione del contributo pubblico. A tal fine, per ciascun singolo intervento incluso nel PISU:

- il soggetto beneficiario deve inviare alla Direzione regionale competente, secondo quanto previsto al precedente articolo 11, la documentazione di calcolo della spesa ammissibile, elaborata sulla base delle disposizioni del richiamato art. 55 del regolamento comunitario, delle Linee guida e dei moduli anche informatizzati che verranno messi a disposizione dalla Regione;
- l'A.di G., in base alla documentazione tecnico-economica suddetta, provvede a determinare il contributo pubblico effettivamente spettante.

## **23. PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Per ciascun intervento del PISU che usufruisca dei contributi previsti dal presente Disciplinare, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR 2007-13 del Piemonte, e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della

Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 il beneficiario dovrà obbligatoriamente:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante ciascun intervento del PISU finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione viene finanziata nell'ambito del POR FESR della Regione Piemonte con il concorso di risorse del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- installare, durante l'attuazione di ciascun intervento del PISU, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente le informazioni di cui all'articolo 8 e 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.; tali informazioni comprenderanno almeno il 25% della superficie del cartello;
- esporre, entro sei mesi dal completamento di ciascun intervento del PISU, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione dell'intervento, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.. Tali informazioni comprenderanno almeno il 25% della superficie della targa. Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente come sopra indicato, sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità Europea.

Indicazioni più dettagliate verranno fornite dall'Amministrazione nell'atto di concessione del contributo pubblico.

#### **24. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo sociale europeo, il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte ed il Programma operativo FSE 2007/13 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale e regionale vigenti.

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nella realizzazione delle opere previste da ciascun intervento, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Disciplinare si applica il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche e integrazioni). In caso di difformità della norma nazionale dalle citate Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

L'Amministrazione regionale si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si dovessero rendere necessari a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

#### **25. Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),



si informano:

- gli enti che presentano domanda di contributo in risposta al presente bando
- gli amministratori ed i rappresentanti legali degli enti sopra indicati,
- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti degli enti sopra indicati, che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a finanziamento nell'ambito del presente bando

che il trattamento dei dati personali

forniti dagli enti sopra indicati ed acquisiti dalla Regione Piemonte (ente titolare del trattamento)- mediante le proprie strutture

Settore 16.02( *Interventi per la competitività del sistema produttivo*)

Settore 16.04 (*Riqualficazione e sviluppo del territorio*)

a seguito dell'inoltro della domanda di contributo, dei relativi allegati e delle eventuali successive integrazioni, delle rendicontazioni di spesa, di dati e informazioni forniti in corso od al termine della realizzazione dei progetti/investimenti finanziati,

sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità :

- istruttoria , mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito , ai fini della concessione del contributo ;
- verifica della sussistenza , pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell' erogazione dei contributi concessi;
- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento
- comunicazione e diffusione -obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico- dei seguenti dati : estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo, sua localizzazione, denominazione dell'investimento finanziato, ammontare del contributo concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3/06/1998 n 252(*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*).

Il conferimento ed il successivo trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a contributo delle domande presentate in risposta al presente bando ,ai fini dell'erogazione dei predetti contributi nonché per l' adempimento di disposizioni comunitarie che

disciplinano l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea;il trattamento dei dati è effettuato secondo criteri di pertinenza,non eccedenza ed indispensabilità

Il trattamento dei dati personali avverrà a cura del personale dipendente della Regione Piemonte e precisamente a cura del personale incaricato del trattamento dei dati personali operante presso il Settore 16.02 e presso il Settore 16.04 della Direzione Attività produttive della Regione Piemonte – Via Pisano 6 – Torino, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate gestite da CSI Piemonte,nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità , anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando , i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed ,in particolare , del diritto di accedere ai propri dati personali ,di chiederne (se ritenuti incompleti,erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica ,l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica ,aggiornamento , cancellazione o l'opposizione al trattamento deve essere inviata a :

- Responsabile Direzione regionale Attività produttive-  
Via Pisano 6-  
10152 Torino  
fax: 0114323483  
mail:direzioneB16@regione.piemonte.it

.Il legale rappresentante dell'ente che presenta domanda di contributo in risposta al presente bando è tenuto a comunicare la presente informativa :

-agli amministratori dell'ente predetto

- ai soggetti - aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale ente – in quanto siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell'ambito del presente bando